

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto da Nota informativa comprensiva del glossario, Condizioni di assicurazione e Scheda di adesione.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione a copertura dei danni propri al veicolo derivanti da eventi diversi dalla Responsabilità Civile Auto, riservata ad autovetture ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 quintali, acquistati con finanziamento erogato da FCE Bank Plc. – Ford Credit.



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa si compone di pacchetti di coperture, opzionabili a scelta del cliente, così composti:

- ✓ Pacchetto LIGHT
 - **Garanzie Incendio e Furto danno totale**
 - **Clausola Valore a Nuovo**
- ✓ Pacchetto FULL:
 - **Garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale**
 - **Garanzie Speciali**
 - **Clausola Valore a Nuovo**
- ✓ **Garanzia Rottura Cristalli** (acquistabile singolarmente o in abbinamento al Pacchetto Light, al Pacchetto Full e alla Garanzia Kasko Completa)
- ✓ **Garanzia Kasko Completa** (acquistabile singolarmente o in abbinamento al Pacchetto Full e alla Garanzia Rottura Cristalli)
- ✓ **Garanzie aggiuntive:**
Pacchetto BEST (acquistabile esclusivamente come estensione del Pacchetto FULL):

Imprevisti da circolazione: copre i danni a seguito di urto/collisione con animali e urto/collisione con veicoli non identificati.

Auto sostitutiva: in caso di danno totale del veicolo conseguente a incendio, furto o kasko, mette a disposizione dell'assicurato un'auto sostitutiva.

Garanzia bagaglio: copertura dei bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, oppure di incendio che comporti la perdita totale.

Autorimessaggio e custodia: prevede il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina.

Indennizzo imposta di proprietà: è operante in caso di incendio, furto rapina o incidente stradale che comporti la perdita totale del veicolo assicurato.

Rimborso spese per perdita chiavi: è operante in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere del veicolo e/o di sblocco del sistema antifurto.

Rimborso spese immatricolazione del veicolo nuovo, acquistato successivamente al furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

Garanzie aggiuntive (continua):

Ripristino airbag/cinture di sicurezza: copre le spese relative al ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, in seguito all'attivazione degli stessi per causa accidentale o a sinistro da circolazione.

Ripristino antifurto o navigatore satellitare: a seguito di sinistro da circolazione, viene rimborsato il ripristino o la sostituzione dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione.

Rimborso spese di lavaggio e disinfezione: rimborsa le spese conseguenti al lavaggio e disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento conseguente a furto totale o rapina.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- ✗ Dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone con lui conviventi
- ✗ Appropriazione indebita
- ✗ Guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte
- ✗ Tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di terrorismo
- ✗ Movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche
- ✗ Danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate

Per il dettaglio completo dei rischi esclusi dall'assicurazione si rimanda alla disciplina prevista dalle Condizioni di Assicurazione per ciascuna garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
- ! Incendio, furto, kasko, garanzie speciali: l'ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra.
- ✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere versato in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative; viene anticipato da Ford Credit in qualità di contraente e finanziato al cliente da Ford Credit stessa;
- Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Le coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di immatricolazione, o della voltura, o di sottoscrizione del modulo di adesione del secondo finanziamento, fatta salva l'approvazione del finanziamento stesso e hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione, che a sua volta, è pari a quello di durata del finanziamento scelto dall'assicurato
- Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.
- Non è prevista la sospensione in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione del contratto:

- In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso: il premio è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura
- In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il premio è rimborsato in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura
- In caso di contratto poliennale, al solo contraente/assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto. L'Impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell'annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata sulla polizza.

Diritto di ripensamento:

- L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all'Impresa che ha emesso il contratto, chiamando il n° verde 800 893411, oppure dall'estero lo 02 32004549.
- L'Impresa restituisce il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, anche per il tramite di FCE, entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.

**Contratto di assicurazione corpi veicoli terrestri – In
abbinamento al contratto di finanziamento “Ford Credit”
di FCE Bank plc**

Autovetture ed Autocarri con peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.



Ford – Fascicolo Informativo

Fascicolo Informativo – AZ0 FORD ARD005 15102018_Best - edizione 15/10/2018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA È REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON È SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

- Impresa: Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- Recapito telefonico: 800.68.68.68; Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica: allianz.spa@pec.allianz.it.
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

Avvertenza: per informazioni relative a polizze di cui al presente programma assicurativo predisposto da **Allianz per FCE Bank plc**, è possibile contattare il numero verde dedicato ai clienti Ford: **800 893411**, oppure dall'estero il numero 02 32004549.

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.allianz.it

Avvertenza: resta inteso che le Condizioni di Polizza da applicare al contratto sono sempre quelle contenute all'interno del fascicolo informativo consegnato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.ford.it/Finanziamenti/Privati/AssicurazioneFord nonché nell'area personale cliente al sito www.allianz.it.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

CONVENZIONE IN ABBINAMENTO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO "FORD CREDIT" DI FCE BANK PLC - AUTOVETTURE ED AUTOCARRI

La copertura assicurativa prestata è predisposta da Allianz S.p.A. nell'ambito dell'offerta assicurativa che "Ford Credit" di FCE Bank plc riserva ai propri Clienti in seguito all'acquisto di un veicolo (autovettura oppure un autocarro di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali):

- **Nuovo:** veicolo di prima immatricolazione; la definizione comprende i veicoli "km zero" e "dimostrativi" purchè con prima immatricolazione a nome del concessionario e con passaggio di proprietà a favore dell'assicurato entro 6 mesi dalla prima immatricolazione),
oppure
- **Usato:** veicolo con anzianità non superiore a 5 anni dalla data di prima immatricolazione avvenuta in Italia.

Sono esclusi i veicoli a noleggio con e senza conducente ed i veicoli ad uso pubblico.

MODALITÀ DI ADESIONE – TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E TERMINE DEL CONTRATTO – RETE DI DISTRIBUZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario avere:

- acquistato un veicolo **nuovo** di marca "Ford" **oppure usato** come sopra definito;
- sottoscritto un contratto di finanziamento con "**Ford Credit**" di **FCE Bank plc** o sottoscritto un secondo contratto di finanziamento, successivo al primo per il medesimo veicolo;
- sottoscritto il modulo di adesione al programma assicurativo di cui al presente accordo.

Le garanzie (o i gruppi di garanzie)

- operano solo se espressamente richiamate nel modulo di adesione;
- decorrono dalle 24 del giorno:
 - a) dell'immatricolazione o della voltura del veicolo a nome assicurato e hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione che, a sua volta, è pari a quello di durata del finanziamento scelto dall'assicurato.

Avvertenza: in caso di sinistro avvenuto nel periodo compreso fra la data di decorrenza del contratto e la materiale consegna del veicolo (periodo di custodia pre consegna presso il Concessionario) l'impresa, in caso abbia versato un indennizzo a seguito di sinistro, acquista il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato in forza delle previsioni dell'art. 1916 codice civile.

- b) Di sottoscrizione del modulo di adesione al secondo finanziamento, fatta salva l'approvazione del finanziamento stesso.

In caso di veicolo usato con anzianità non superiore a 60 mesi dalla data di prima immatricolazione avvenuta in Italia il programma assicurativo è disponibile per una durata massima di 24 mesi.

Anche in caso di secondo contratto di finanziamento per un veicolo con anzianità non superiore a 60 mesi, il programma assicurativo è disponibile per una durata massima di 24 mesi.

TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E TERMINE DEL CONTRATTO

Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.

Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

Scaduto il periodo di validità del contratto, lo stesso si risolve e le garanzie cessano di avere efficacia; per proseguire il rapporto contrattuale (assicurativo) e quindi continuare ad usufruire delle coperture, è necessario stipulare una nuova polizza.

RETE DI DISTRIBUZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO ED AVVERTENZE

- Il contratto assicurativo viene distribuito, a seguito di un accordo stipulato dalla rete di vendita "Ford Credit" di FCE Bank plc, società finanziaria del gruppo Ford con Allianz S.p.A.
- La rete di vendita che intermedia i prodotti assicurativi descritti nel presente Fascicolo Informativo è costituita dai concessionari (di seguito il/i Concessionari/o) che collaborano con "Ford Credit";
- la scheda di adesione ed il contratto riportano i dati identificativi del "Concessionario" abilitato a distribuire i prodotti assicurativi descritti in questo Fascicolo Informativo;
- **la singola posizione assicurativa è comprovata dal numero di contratto; il riferimento viene reso noto all'assicurato con la consegna dei documenti. Successivamente alla sottoscrizione Allianz S.p.A. invia all'assicurato una comunicazione di conferma dell'avvenuto inserimento in copertura.**

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

"Incendio totale e parziale"

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine.

È prevista l'applicazione di uno scoperto e/o di un minimo di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo "Oggetto dell'assicurazione incendio e furto" della sezione "Incendio e furto" previsto dalle Condizioni di Assicurazione;

"Furto totale e parziale"

Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati.

È prevista l'applicazione di uno scoperto e/o di un minimo di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo "Oggetto dell'assicurazione incendio e furto" della sezione "Incendio e furto" previsto dalle Condizioni di Assicurazione;

“Furto solo totale”

Copre la sola perdita totale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati.

È prevista l'applicazione di uno scoperto e/o di un minimo di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo *“Oggetto dell'assicurazione incendio e furto”* della sezione *“Incendio e furto solo totale”* previsto dalle Condizioni di Assicurazione;

“Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)”

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti di vandalismo). È prevista l'applicazione di uno scoperto e/o di un minimo di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *“Garanzie Speciali”*, articolo 1 – **Atti di danneggiamento volontario (c.d. Atti vandalici)**, Eventi naturali, *“Eventi socio politici”* delle Condizioni di Assicurazione.

“Eventi naturali”

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni.

È prevista l'applicazione di uno scoperto e/o di un minimo di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *“Garanzie Speciali”* - Atti di danneggiamento volontario (c.d. Atti vandalici), Eventi naturali, Eventi socio politici delle Condizioni di Assicurazione.

“Eventi socio politici”

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse atti di sabotaggio.

È prevista l'applicazione di uno scoperto e/o di un minimo di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *“Garanzie Speciali– Atti di danneggiamento volontario (c.d. Atti vandalici), Eventi naturali, Eventi socio politici”* delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: le garanzie *“Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)”*, *“Eventi naturali”* ed *“Eventi socio politici”* sono prestate congiuntamente all'interno della copertura denominata **“Garanzie Speciali”**.

“Rottura cristalli”

Copre i danni materiali e diretti ai cristalli del veicolo, per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

È prevista l'applicazione di una franchigia.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo *“Oggetto dell'assicurazione rottura cristalli”* della sezione *“Rottura cristalli”* delle Condizioni di Assicurazione.

“Kasko completa”: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato connessi alla sua circolazione a seguito di urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili o in movimento; urto contro ostacoli fissi; collisione con corpi mobili o in movimento; ribaltamento; uscita di strada.

È prevista l'applicazione di uno scoperto e/o di un minimo di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo *“Oggetto della garanzia”* della sezione *“Kasko completa”* delle Condizioni di Assicurazione.

“Garanzie aggiuntive” (Pacchetto BEST)

Il **Pacchetto BEST** è composto da più coperture; tra queste “Indennizzo imposta di proprietà” e “Ripristino airbag e cinture di sicurezza”. Per i dettagli sui contenuti dell'offerta, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre fanno parte del **Pacchetto BEST**:

“Garanzia imprevisti da circolazione”: prevede l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo a seguito di: 1) urto o collisione con animali d'affezione, da reddito o protetti; 2) urto o collisione con veicoli non identificati se il sinistro in garanzia è stato ritenuto risarcibile dalla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa Designata).

Per maggiori dettagli sui contenuti dell'offerta, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

“Garanzia autovettura sostitutiva”: prevede la messa a disposizione - per un periodo determinato - di un veicolo sostitutivo in caso di perdita del veicolo assicurato a seguito di furto o danno totale.

L’operatività della garanzia è gestita da AWP Service Italia S.c.a.r.l.

Per maggiori dettagli sui contenuti dell’offerta e sulle modalità di gestione operativa del sinistro, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

STRUTTURA DELL’OFFERTA ASSICURATIVA

Le garanzie offerte:

1. possono essere strutturate in raggruppamenti detti “pacchetti”, a loro volta composti come segue:

PACCHETTO LIGHT: Incendio e furto solo totale.

Avvertenza: il Pacchetto LIGHT non è vendibile ai Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

PACCHETTO FULL: Incendio e Furto (totale e parziale) e Garanzie Speciali

Avvertenza: il Pacchetto FULL può essere sottoscritto dai Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto solo se questi ultimi abbiano acquistato veicoli dotati di antifurto satellitare GT Alarm approvato ed installato dal rivenditore.

PACCHETTO BEST: Garanzie Aggiuntive, Garanzia Auto Sostitutiva, Garanzia Imprevisti da Circolazione.

Avvertenza: il Pacchetto BEST può essere sottoscritto ed abbinato esclusivamente al pacchetto FULL e non è disponibile in abbinamento alla garanzia KASKO COMPLETA

2. Altre garanzie possono essere sottoscritte secondo le seguenti regole:

- **“CRISTALLI”** può essere sottoscritta:
 - singolarmente (stand alone), oppure
 - abbinata al Pacchetto Light, al Pacchetto Full, oppure
 - abbinata solo alla garanzia “Kasko completa”.
- **“KASKO COMPLETA”** per veicoli **NON** dotati di antifurto satellitare GT Alarm approvato ed installato dal rivenditore **NON** può essere abbinata al pacchetto BEST e, conseguentemente, può essere sottoscritta:
 - singolarmente (stand alone), oppure
 - abbinata alla garanzia “Cristalli”, oppure
 - abbinata solo al Pacchetto Full, oppure
 - abbinata al Pacchetto Full ed alla garanzia Cristalli.
- **“KASKO COMPLETA”** per veicoli dotati di antifurto satellitare GT Alarm approvato ed installato dal rivenditore **NON** può venire abbinata ai pacchetti “Full” e BEST e, conseguentemente, può essere sottoscritta:
 - singolarmente (stand alone), oppure
 - abbinata alla garanzia “Cristalli”.

AVVERTENZA – limitazione adesione al programma assicurativo – Secondo finanziamento su medesimo veicolo da assicurare

Per accedere al programma assicurativo è necessario che il veicolo sia già assicurato, con contratto intermediato da FCE Bank plc, in occasione della stipula del primo contratto di finanziamento.

In caso di secondo finanziamento non è comunque acquistabile la copertura Kasko.

AVVERTENZA – limitazione ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell’articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato “esclusioni” cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA - scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l’applicazione di scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.

Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione ed al modulo di adesione.

Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.

1) Franchigia (garanzia kasko completa veicoli commerciali fino a 35 q.li), **riparazione presso struttura diversa dalla Rete Concessionari/Officine autorizzate FORD:**

- ammontare del danno **Euro 4.000,00**
- scoperto contrattuale 10% del danno (pari a Euro 400,00) con il minimo di Euro 700,00
- importo liquidato al netto della franchigia **Euro 3.300,00**

2) Scoperto (garanzia furto totale e parziale autoveicoli), **riparazione presso struttura diversa dalla Rete Concessionari/Officine autorizzate FORD:**

- ammontare del danno Euro 10.000,00
- scoperto contrattuale 10% del danno (pari a Euro 1.000,00) con il minimo di Euro 400,00
- importo liquidato al netto dello scoperto **Euro 9.000,00**

3) Massimale (rottura cristalli) – **riparazione presso struttura diversa dalla Rete Concessionari /Officine autorizzate FORD.**

- ammontare del danno Euro 1.000,00
- limite massimo all'indennizzo Euro 1.000,00
- franchigia pari a Euro 258,00
- importo liquidato al netto della franchigia Euro 742,00

4) Aumento dello scoperto Veicoli dotati di antifurto satellitare GT Alarm approvato ed installato dal rivenditore – perdita del veicolo a seguito di furto totale senza ritrovamento.

Nei casi previsti dall'art. 2 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto" delle Condizioni di assicurazione e dall' art. 4 "Scoperti e franchigie" delle Norme Comuni delle Condizioni di assicurazione, lo scoperto contrattuale previsto per la garanzia furto (solo caso perdita del veicolo a seguito di furto totale senza ritrovamento) **viene aumentato di 20 punti percentuali.**

Caso A:

Scoperto contrattuale: 0%

Scoperto aggiuntivo: 20%

Scoperto totale applicato: 20%

Caso B:

Scoperto contrattuale: 10%

Scoperto aggiuntivo: 20%

Scoperto totale applicato: 30%

Caso C

Scoperto contrattuale: 20%

Scoperto aggiuntivo: 20%

Scoperto totale applicato: 40%

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure non comunica ogni variazione di aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell'indennizzo.

Si rinvia all'articolo "*Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio*" della sezione *Norme Generali* previsto dalle Condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA

L'articolo richiamato disciplina due fattispecie diverse:

1. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"

L'assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta.

A titolo di esempio tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia).

2. "Aggravamento del rischio"

L'assicurato, durante la validità del contratto, deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio.

Agli effetti del contratto proposto la variazione di residenza dell'Assicurato avvenuta successivamente alla data di decorrenza della copertura assicurativa del veicolo non determinerà alcuna modifica del Premio dovuto alla Compagnia e non verrà considerata quale fattore di variazione del rischio.

Allo stesso modo tale modifica non avrà influenza sull'importo di franchigia o sulla percentuale di scoperto applicabili in caso di sinistro.

PREMI

Il premio è dovuto dal Contraente all' Impresa, per ogni Assicurato in un'unica soluzione e per un periodo corrispondente all'intera durata della polizza.

Di seguito vengono fornite alcune esemplificazioni con riferimento ai costi complessivi inglobati in un premio lordo (= premio netto + imposte) pari, rispettivamente, a Euro 1.000,00 e a Euro 100,00. I costi applicati al premio versato espressi sia in valore percentuale sia in valore assoluto sono relativi a due diversi livelli provvigionali (30% e 40%):

Tabella commissioni al 30% - commissioni di intermediazione su un premio di 1.000 Euro			
	% su premio lordo	% su premio netto	Euro
Pacchetto Light	26,43	30,00	264,32
Pacchetto Full (con e senza antifurto satellitare)			
Cristalli stand alone e/o con Kasko			
Kasko stand alone e/o con Cristalli			
Pacchetto Full con Cristalli e/o Kasko			
Pacchetto Light con Cristalli			

Tabella commissioni al 40% - commissioni di intermediazione su un premio di 100 Euro			
	% su premio lordo	% su premio netto	Euro
Pacchetto BEST (auto sostitutiva, garanzie aggiuntive, imprevisti da circolazione)	36,00	40,00	36,00
In abbinamento al Pacchetto BEST			
Commissioni di intermediazione su un premio di 1.000 Euro			
Pacchetto Full con o senza Cristalli	35,24	40,00	352,42

Imposte	
Pacchetto Light	13,5%
Pacchetto Full	13,5%
Cristalli	13,5%
Kasko	13,5%
Pacchetto BEST *	11,1%

*Il pacchetto BEST è costituito da più coperture, che prevedono tassazioni differenziate: la percentuale dell'11,1% è una media calcolata in base all'incidenza del premio delle singole coperture sul premio totale del pacchetto.

AVVERTENZA – risoluzione anticipata del contratto di finanziamento e restituzione del premio

In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

In caso fosse dovuta una somma a titolo di restituzione del premio non goduto, la stessa verrà versata all'avente diritto.

È facoltà dell'assicurato chiedere la prosecuzione del rapporto assicurativo nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

AVVERTENZA – risoluzione anticipata del contratto assicurativo e restituzione del premio

Nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto (o rapina), distruzione, demolizione, radiazione per esportazione definitiva, del veicolo oggetto del contratto, lo stesso sarà risolto e **non potrà essere reso valido per un diverso veicolo**. In caso fosse dovuta una somma a titolo di restituzione del premio non goduto, la stessa **verrà versata all'avente diritto**. Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo "Risoluzione anticipata del contratto – cessazione del rischio" della sezione Norme Generali previsti dalle Condizioni di assicurazione.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal pagamento del premio sempre che non si sia verificato un sinistro.

Per maggiori dettagli si rinvia al corrispondente articolo "*Diritto di ripensamento*" contenuto nelle Norme Generali.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE E FACOLTÀ DI RECESSO

L'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione.

In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto.

L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa per il tramite FCE, entro il termine di 60 giorni calcolati dalla data di efficacia del recesso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso stesso e la data di scadenza indicata nella scheda di polizza.

Avvertenza: i conteggi relativi al rimborso del premio spettante vengono effettuati facendo convenzionalmente riferimento all'anno commerciale, composto di 360 giorni.

Esempio:

contratto valido da 1.1.2018 a 1.1.2022

comunicazione di recesso 30.6.2019

Il recesso diviene operativo da 30.06.2019 e l'impresa restituisce il rateo di premio pagato e non goduto (30.06.2019 -1.1.2022) al netto delle imposte entro 60 giorni a partire da 30.06.2019.

RIVALSA E SURROGA

Le garanzie descritte nella presente Nota Informativa non prevedono l'applicazione di rivalse **tuttavia, in caso di sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce (surroga), in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.**

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicabile è quello italiano.

Per il dettaglio del trattamento fiscale applicato al premio delle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, si rimanda al prospetto di liquidazione fiscale riportato sul contratto/modulo di adesione.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa **entro 3 giorni** dalla data di avvenimento dello stesso (art.1913 c.c.) contattando il **Numero Verde 800 893 411**, oppure **dall'estero il numero 02 36004549**, e successivamente presentando ed allegando – a seconda della diversa tipologia di sinistro - tutta la necessaria documentazione, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, ecc.

L'operatore **recepirà la denuncia** e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. Per maggiore dettaglio si rinvia all'articolo 2 *"Denuncia di sinistro e adempimenti"* della sezione "Norme Comuni" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere preliminarmente inoltrati ad **Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it** o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia **www.allianz.it/reclami**.

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 – e-mail tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione *"Per il Consumatore - Come presentare un reclamo"*.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
- **Conciliazione paritetica**: le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni

dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".


Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti la fase di intermediazione devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo mail ufficioclienti@pecfcebanc.it, oppure per posta a **FCE Bank plc - Succursale Italiana, Ufficio Clienti - Via A. Argoli, 54 – 00143 Roma, fax 06 91969065.**

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.

Leonardo Felician

Andrea Costa



GLOSSARIO

SOGGETTI

Assicurato (Aderente Assicurato, Cliente): il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero l'intestatario al P.R.A. dei veicoli di marca Ford.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione ovvero FCE Bank Plc in nome e per conto della propria clientela.

Intermediario Assicurativo: FCE Bank plc; trattasi di soggetto iscritto nel Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI sezione "D") di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Rete di vendita: struttura comprendente titolari e/o collaboratori della rete in possesso delle abilitazioni di legge ad intermediare i prodotti assicurativi descritti nel presente Fascicolo Informativo; la definizione è convenzionalmente riferita ai concessionari (di seguito il/i Concessionari/o) che collaborano con FCE Bank plc.

NB: la scheda di adesione riporta i dati identificativi del "Concessionario" abilitato).

DEFINIZIONI

Accessori/optional: dotazioni stabilmente fissate al veicolo.

Accessori di Serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e optional: installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Annualità assicurativa: periodo, corrispondente a 12 mesi, nel quale viene suddivisa la durata del contratto nel caso quest'ultima preveda un periodo di copertura superiore ad un anno. In caso la durata totale della copertura non sia espressa in multipli di 12 l'ultima annualità assicurativa può avere durata inferiore all'anno

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero l'intestatario al P.R.A. dei veicoli di marca Ford.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico): gesto di ottusa malvagità, fine a sè stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Audiofonovisi (apparecchi): a questa categoria appartengono gli apparecchi radio, i televisori, i lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare (ove richiesto di marca GT Alarm **approvato ed installato dal rivenditore**) e altre apparecchiature simili. Sono assicurati solo se ad installazione fissa ed indicati nella fattura di acquisto. Sono esclusi i telefoni cellulari e/o satellitari.

Carta Verde: documento che attesta l'estensione dell'efficacia della Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. Per approfondimenti consultare il sito istituzionale dell'Ufficio Centrale Italiano (www.uci.it).

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione se previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione se previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concessionario: viene così convenzionalmente definito un soggetto operante nel ramo della commercializzazione dei veicoli; nella specie appartenente alla rete Ford.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Calcolabile in percentuale quale rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso ragguagliato a 100

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: conseguenza di un evento che produca danni al veicolo tali renderlo privo di valore economico e funzionale avuto riguardo all'utilizzo al quale lo stesso era destinato.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.

Frazione di premio: se il conteggio riguarda un periodo inferiore a quello definito "annualità assicurativa" (corrispondente a 12 mesi), viene calcolata dividendo il premio per 360 e moltiplicando il risultato per i giorni di copertura (residui od utilizzati a seconda del tipo di calcolo che è necessario svolgere).

Furto: Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente: Il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuta a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa – in forza dell'obbligo contrattualmente assunto - al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, è l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che, quindi, verrà detratto dall'ammontare del danno se indennizzabile.

Modulo/Scheda di adesione alla copertura: Il documento che costituisce parte integrante della Polizza che, sottoscritto dall'Assicurato, individua quest'ultimo, la proposta di finanziamento, il veicolo e le garanzie acquistate.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione (alle volte definita: modulo o scheda di adesione).

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Premio netto residuo: in caso di risoluzione anticipata del contratto anche a causa di cessazione del rischio è l'importo corrispondente alla frazione di premio, al netto di tasse e contributi, che viene restituita all'avente diritto (per conoscere le modalità di calcolo fare riferimento alla voce "frazione di premio" del glossario);

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione che prevede un limite massimo di indennizzo a prescindere dal valore del bene assicurato. Tale limite rappresenta l'ammontare massimo che la Compagnia indennizzerà in caso di danno totale.

In caso di danno parziale non verrà applicata la Regola Proporzionale.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Non applicabile in caso l'assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto (vedi sopra)

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che residua del veicolo in seguito a sinistro che lo abbia colpito; può conservare un valore economicamente apprezzabile anche in caso abbia perduto la propria funzionalità.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: è la compensazione in moneta, dovuta al terzo da chi abbia causato un danno materiale o morale per responsabilità propria o di persona della quale debba rispondere. Differisce dall'indennizzo in quanto è un'obbligazione che non deriva da un patto contrattuale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Usura: Il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore "a nuovo": è il prezzo del veicolo riportato nella fattura d'acquisto del veicolo oggetto dell'Assicurazione al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa in strada"). Deve essere comprensivo del valore di accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi.

Valore Assicurato: è il valore sulla base del quale viene determinato il premio. Deve corrispondere al prezzo riportato nella fattura d'acquisto del veicolo oggetto dell'Assicurazione al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa in strada"). Deve essere comprensivo del valore di accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi che devono essere indicati in fattura. Relativamente al piano 'Bridge' il valore assicurato è il valore del veicolo calcolato da FCE (vedi successiva voce: Valore Futuro Garantito).

Valore Commerciale: è il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato da Quattroruote nel listino Quotazione Usato "Autovetture e Fuoristrada" per le sole autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax giallo per tutti gli altri veicolo nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote.

Valore Futuro Garantito: è il valore del veicolo riconosciuto da FCE alla scadenza del contratto di finanziamento IdeaFord ed è parametro convenzionalmente utilizzato per il calcolo del premio nel caso di secondo finanziamento successivo al primo per il medesimo veicolo. Non coincide necessariamente con l'importo liquidabile a titolo di indennizzo e ricavato dalle pubblicazioni di riferimento.

Veicolo: il veicolo Ford oggetto dell'Assicurazione

Veicolo Nuovo: veicolo di prima immatricolazione; la definizione comprende i veicoli "km zero" e "dimostrativi" purché con prima immatricolazione a nome del concessionario e con passaggio di proprietà a favore dell'assicurato entro 6 mesi dalla prima immatricolazione).

Veicolo Usato: veicolo di seconda immatricolazione (si intendono tali anche i Veicoli di importazione e reimmatricolati in Italia) od oggetto di voltura dopo 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – Programma assicurativo Allianz per FCE Bank plc

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – Accordo Ford Credit - Rete di distribuzione del programma assicurativo - avvertenze

La **copertura assicurativa** prestata è predisposta da Allianz S.p.A. nell'ambito dell'offerta assicurativa che FCE Bank plc riserva ai propri Clienti.

Il **contratto assicurativo viene distribuito** a seguito di un accordo stipulato dalla rete di vendita di **FCE Bank plc**, società finanziaria del gruppo Ford, con Allianz S.p.A.

La **rete di vendita** che intermedia i prodotti assicurativi descritti nel presente Fascicolo Informativo è costituita dai concessionari (di seguito il/i Concessionari/o) che collaborano con **FCE Bank plc**;

Il **modulo di adesione ed il contratto riportano i dati identificativi del "Concessionario" abilitato** a distribuire i prodotti assicurativi descritti in questo Fascicolo Informativo;

La **posizione assicurativa è comprovata dalla sottoscrizione del modulo di adesione al programma assicurativo allegato alla richiesta di finanziamento; Allianz S.p.A. invia all'assicurato una comunicazione, anche tramite FCE Bank plc, di conferma dell'avvenuto inserimento in copertura indicando il numero assegnato di polizza.**

ARTICOLO 2 – Accesso al programma assicurativo e modalità di adesione

Per accedere ed aderire al presente programma assicurativo è necessario:

1. aver acquistato un veicolo (autovettura oppure un autocarro di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali):
 - **nuovo di marca Ford:** veicolo di prima immatricolazione; la definizione comprende i veicoli "km zero" e "dimostrativi" purchè con prima immatricolazione a nome del concessionario e con passaggio di proprietà a favore dell'assicurato entro 6 mesi dalla prima immatricolazione), oppure
 - **usato con anzianità non superiore a 60 mesi** dalla data di prima immatricolazione avvenuta in Italia. oppure
 - avere sottoscritto un **secondo contratto** di finanziamento con FCE Bank plc per il medesimo veicolo.

Sono esclusi dal programma assicurativo i veicoli ad uso noleggio con e senza conducente, ed i veicoli ad uso pubblico.

2. aver sottoscritto un contratto di finanziamento con FCE Bank plc;
3. aver sottoscritto il modulo di adesione alle coperture assicurative proposte.

AVVERTENZA – Limitazione adesione al programma assicurativo - Secondo finanziamento su medesimo veicolo da assicurare: per accedere al programma assicurativo è necessario che il veicolo sia già stato assicurato, con contratto intermediato da FCE Bank plc, in occasione della stipula del primo contratto di finanziamento.

ARTICOLO 3 – Decorrenza e durata delle garanzie

Le garanzie:

- operano solo se espressamente richiamate nel modulo di adesione;
- decorrono dalle 24 del giorno:
 - a) dell'immatricolazione o della voltura del veicolo a nome assicurato ed hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione che, a sua volta, è pari a quello di durata del finanziamento scelto dall'assicurato.
 - b) di sottoscrizione del modulo di adesione al secondo finanziamento, fatta salva l'approvazione del finanziamento stesso, ed hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione che, a sua volta, è pari a quello di durata del finanziamento scelto dall'assicurato.

AVVERTENZA: in caso di sinistro avvenuto nel periodo compreso fra la data di decorrenza del contratto e la materiale consegna del veicolo (periodo di custodia pre consegna presso il concessionario) l'impresa, in caso abbia versato un indennizzo a seguito di sinistro, acquista il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato in forza delle previsioni dell'art. 1916 cod.civ.

In caso di veicolo usato con anzianità non superiore a 60 mesi dalla data di prima immatricolazione avvenuta in Italia il programma assicurativo è disponibile per una durata massima di 24 mesi.

Anche in caso di secondo contratto di finanziamento per un veicolo con anzianità non superiore a 60 mesi, il programma assicurativo è disponibile per una durata massima di 24 mesi.

A maggior chiarimento, nei casi di cui sopra, la somma tra anzianità del veicolo al momento della sottoscrizione delle coperture assicurative e la durata del finanziamento non può eccedere gli 84 mesi.

Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.

Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

Scaduto il periodo di validità del contratto, lo stesso si risolve e le garanzie cessano di avere efficacia; per proseguire il rapporto contrattuale (assicurativo) e, quindi, continuare ad usufruire delle coperture, è necessario stipulare una nuova polizza.

ARTICOLO 4 – Pagamento del premio

Il premio assicurativo è il corrispettivo pagato per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.

Il premio è dovuto dal Contraente all' Impresa per ogni Assicurato in un'unica soluzione e per un periodo corrispondente all'intera durata della polizza

ARTICOLO 5 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione per estinzione del contratto di finanziamento – Risoluzione per cessazione del rischio – Rimborso del premio

- a) **In caso di estinzione anticipata** del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.
Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento; la Compagnia restituirà **all'avente diritto, anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni**, la quota parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La Compagnia non dà corso alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l'assicurato, in seguito a estinzione o trasferimento del finanziamento (c.d. portabilità), **abbia espressamente richiesto all'Impresa – per il tramite della Contraente - che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria.**
In quest'ultimo caso l'Impresa, ricevuta la notifica da effettuarsi a cura della Contraente entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi all'estinzione anticipata del finanziamento, invierà all'assicurato comunicazione di conferma del mantenimento della copertura.
- b) In caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, **si determina la cessazione del rischio.**
In questo caso è necessario contattare il n° verde **800 893411**, oppure dall'estero lo **02 32004549**, e, seguendo le modalità indicate, produrre la documentazione a comprova dell'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. L'Impresa rimborsa all'**avente diritto** il premio netto residuo in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura.

ARTICOLO 6 - Durata dell'assicurazione e facoltà di recesso

L'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella certificazione inviata dall'Impresa; la durata è indicata nel modulo di adesione.

In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto.

L'Impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, anche per il tramite di FCE, entro il termine di 60 giorni calcolati dalla data di efficacia del recesso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso stesso e la data di scadenza indicata nella scheda di polizza.

ARTICOLO 7 – Diritto di Ripensamento

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto **entro 30 giorni** dal pagamento del premio, **a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro**, dandone comunicazione all'Impresa che ha emesso il contratto, chiamando il n° verde **800 893411**, oppure dall'estero lo **02 32004549**.

L'Impresa restituisce il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, anche per il tramite di FCE, entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.

ARTICOLO 8 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

ARTICOLO 9 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra.

ARTICOLO 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

Se alla stipulazione del contratto, si rendono dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente si omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

Agli effetti del contratto proposto, ogni variazione rispetto alla situazione dichiarata avvenuta successivamente alla data di decorrenza della copertura assicurativa e, soprattutto, la variazione di residenza dell'Assicurato, deve essere comunicata immediatamente al n° verde 800 893 411; la variazione di residenza dell'assicurato tuttavia non determinerà alcuna modifica del Premio dovuto alla Compagnia e non verrà considerata quale fattore di variazione del rischio.

ARTICOLO 11 - Diritto di Surroga

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

ARTICOLO 12 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge; la legge applicabile sarà quella italiana.

ARTICOLO 13 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o avente diritto.

ARTICOLO 14 – Oneri fiscali

Il regime fiscale applicabile è quello italiano e gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – Programma assicurativo Allianz per FCE Bank plc

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE GARANZIE

Avvertenza:

- La copertura può essere attivata solo a copertura dei danni subiti dai veicoli che, per tipologia e/o destinazione d'uso, abbiano accesso al presente accordo di convenzione;
- si intendono operanti le sole garanzie richiamate espressamente nel modulo di adesione e per le quali sia stato versato il premio.

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'assicurazione incendio e furto

L'impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

a. INCENDIO TOTALE E PARZIALE

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano - e/o di azione del fulmine. Se compresi nel valore assicurato e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi** ad installazione fissa di serie, quali apparecchi radio, televisori, lettori CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari ed altre apparecchiature simili purchè stabilmente fissate al veicolo.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio e furto":

- l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza: è compreso il caso di esplosione e/o scoppio causato dal carburante contenuto nei serbatoi del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di Euro 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

b. FURTO SOLO TOTALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo.

Se compresi nel valore assicurato e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia e concorrono a formarne il valore totale:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi** ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefonni, impianti di antifurto satellitare, navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, purchè stabilmente fissate al veicolo.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 1, oggetto dell'assicurazione, **purché determinino perdita totale**, così come definita dall'articolo 3 "Determinazione dell'ammontare del danno" della sezione "Norme comuni" alle garanzie Incendio, Furto, Eventi speciali (Atti di danneggiamento volontario - c.d. atti vandalici - eventi sociopolitici ed eventi naturali) Cristalli e Kasko completa", **sono inoltre assicurati:**

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

c. FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO

c.1) In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal successivo *articolo 4 "Scoperti e franchigie" delle "Norme comuni"*, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;

- gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare, navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, purchè stabilmente fissate al veicolo.

c.2) Ad integrazione di quanto sopra previsto sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da/a cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

c.3) Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

c.4) Estensione della garanzia furto totale e parziale – “Danni correlati al furto”.

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'estensione di cui al presente articolo opera solo in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula “furto totale e parziale con scoperto”.

A parziale deroga di quanto previsto dall' articolo 1 “**Oggetto dell'assicurazione incendio e furto**” l'impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di **cose non assicurate** che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

ARTICOLO 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

ARTICOLO 3 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- **prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dalla sezione “Norme Comuni” della presente polizza;
- **dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'assicurato potrà optare se:
 - a) trattenerne l'indennizzo corrispostogli dall'impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi *Articolo 2 delle Norme comuni - Denuncia di sinistro e adempimenti*); rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come previsto dalla sezione “Norme Comuni” (*Articolo 3 – Determinazione dell'ammontare del danno*) della presente polizza.

ARTICOLO 4 – Indennità aggiuntiva acquisizione ‘procura a vendere’ (in caso di furto totale)

Nel solo caso di furto totale l'Impresa indennizza le spese sostenute dall'assicurato per la richiesta ed il rilascio della procura a vendere richiesta ai fini dell'istruzione del sinistro e della gestione dell'eventuale procedura di ritrovamento e/o recupero del veicolo.

L'indennità è riconosciuta all'assicurato anche in caso di ritrovamento del veicolo avvenuto prima della liquidazione del danno sempre che le spese siano state sostenute o che l'assicurato si sia impegnato irrevocabilmente a sostenerle, a seguito di espressa richiesta dell'impresa avanzata prima del ritrovamento del veicolo stesso.

L'importo massimo indennizzabile è di Euro 100,00 che verrà liquidato **previa consegna all'impresa - in originale - della procura a vendere e del relativo giustificativo di pagamento valido ai fini fiscali.**

GARANZIE SPECIALI

ATTI VANDALICI – EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

ARTICOLO 1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani; alluvioni, inondazioni;

- allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Se compresi nel valore assicurato e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefon, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili **purchè stabilmente fissate al veicolo**.

ARTICOLO 2 – Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni) eventualmente in dotazione.

ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo pari a Euro 1.000.

È prevista una **franchigia pari a Euro 258** che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - **detratta la franchigia** - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - **detratta la franchigia** - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione **della franchigia**.

Il limite massimo di indennizzo si intende garantito per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati. La liquidazione del danno è disposta previa esibizione della fattura delle riparazioni/sostituzioni effettuate.

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i Concessionari FORD oppure officina Ford autorizzata oppure tramite un riparatore di cristalli convenzionato con l'Impresa:

- (1) **la garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di Euro 1.000.**
- (2) **fermo restante il limite massimo di indennizzo sopra riportato**, l'applicazione **della franchigia** avverrà nel seguente modo:
 - riparazione del/dei cristallo/i: **nessuna franchigia**;
 - sostituzione del/dei cristallo/i:
 - **nessuna franchigia**, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - applicazione **della franchigia** sull'ammontare del danno, se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

PACCHETTO BEST - Garanzie Aggiuntive, Imprevisti da Circolazione e Auto Sostitutiva

AVVERTENZA: il presente pacchetto di garanzie è vendibile esclusivamente in abbinamento al pacchetto FULL e non può essere venduto in abbinamento alla garanzia Kasko Completa.

Il presente pacchetto è composto dalle seguenti garanzie:

- Garanzie aggiuntive,
- Imprevisti da circolazione,
- Auto sostitutiva

GARANZIE AGGIUNTIVE

ARTICOLO 1 - Garanzia bagaglio

L'Impresa assicura, sino ad un **massimo di Euro 500,00** per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, **purché il sinistro sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.**

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia:

- a. i gioielli, gli orologi, gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato;
- b. gli apparecchi fotografici e relativi accessori;
- c. le apparecchiature elettroniche quali computer, tablet e telefoni cellulari in genere, gli apparecchi radio, gli strumenti ottici ed elettronici;
- d. i documenti ed i biglietti di viaggio.

ARTICOLO 2 - Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di Euro 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

ARTICOLO 3 - Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo va esibita la ricevuta del pagamento dell'imposta.

ARTICOLO 4 – Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, a presentazione fattura e sino ad un **massimo di Euro 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato a seguito di smarrimento o di sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle porte del veicolo assicurato e/o di sblocco del sistema antifurto.

Sono assicurate, nei limiti di cui sopra le spese sostenute per ottenere un duplicato delle chiavi o dei congegni elettronici di cui sopra. Sono altresì rimborsate, fermo il resto, le spese sostenute per l'apertura delle porte e/o lo sblocco del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

ARTICOLO 5 - Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa – quale limite massimo - un importo pari alle spese, purchè documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, di potenza fiscale non superiore a quella del veicolo andato perduto.

Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.

Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche, limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

ARTICOLO 6 - Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L'Impresa rimborsa, a presentazione fattura e sino ad un **massimo di Euro 500,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a sinistro derivante dalla circolazione del veicolo.

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

ARTICOLO 7 - Ripristino antifurto o navigatore satellitare da sinistro da circolazione

L'Impresa corrisponde – **con il limite massimo di Euro 700,00 per sinistro** – un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino – o se necessario per la sostituzione – dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare resosi necessario a seguito di incidente derivante dalla circolazione del veicolo. Fermo il resto, la copertura opera anche in caso l'intervento consista nel ripristino del software che gestisce gli impianti assicurati.

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

ARTICOLO 8 - Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

in caso di spossessamento a seguito di rapina o di furto totale del veicolo assicurato cui segua il ritrovamento, l'impresa corrisponde – con il limite massimo di Euro 100,00 per sinistro – un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfezione di interni ed esterni del veicolo ritrovato.

L'Assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, dovrà produrre copia del verbale di ritrovamento e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta.

ARTICOLO 9 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);

ed inoltre in caso di:

- danni derivanti da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ARTICOLO 10- Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

ARTICOLO 11 – Rinvio alle norme contrattuali

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti "garanzie aggiuntive autoveature" si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Norme generali e dalle Norme comuni in quanto applicabili.

GARANZIA "IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE"

Rinvio alle norme contrattuali. Per quanto non espressamente previsto nella presente garanzia "imprevisti da circolazione" si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Norme generali e dalle norme comuni in quanto applicabili.

URTO O COLLISIONE CON ANIMALI

ARTICOLO 1 - Cosa assicura

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali d'affezione, da reddito o protetti.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato.

ARTICOLO 2 - Somme assicurate e scoperti

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di scoperto sono entrambi indicati sullo stampato di polizza; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo è limitato al massimale di Euro 3.000,00 e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di sinistro rimane sempre a carico dell'assicurato lo scoperto di Euro 350,00, ridotto a Euro 250,00 in caso l'assicurato si rivolga per le riparazioni a Concessionario (Dealer) Ford od a Officine Autorizzate Ford; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato – lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre relative alla colonna "danno" sono indicate a mero titolo di esempio mentre quelle indicate nelle colonne "massimale" e "scoperto" si riferiscono a quanto effettivamente previsto dal contratto).

Riparazioni **NON** effettuate presso un riparatore appartenente al circuito fiduciari Ford:

A	B	C	D
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
Euro	Euro	Euro	Euro
300	3.000	350	0
1.000	3.000	350	650
3.100	3.000	350	2.750
4.000	3.000	350	3.000

Riparazioni effettuate presso un riparatore appartenente al circuito fiduciari Ford:

A	B	C	D
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
Euro	Euro	Euro	Euro
300	3.000	250	50
1.000	3.000	250	750
3.100	3.000	250	2.850
4.000	3.000	250	3.000

ARTICOLO 3 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce acquisite a seguito di autonoma attività investigativa.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

URTO O COLLISIONE CON VEICOLI NON IDENTIFICATI (vedi art. 283 lettera "a" Codice delle Assicurazioni)

ARTICOLO 1 - Cosa assicura

Per i danni a cose, l'Impresa riconoscerà un indennizzo che:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici oppure Impresa Designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

ARTICOLO 2 - Somme assicurate

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a **Euro 500,00** per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni gravi** alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 CAP);
2. liquidazione entro il massimale di **Euro 5.000,00** se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni non gravi** alla persona (l'articolo 283 CAP prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in polizza, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

ARTICOLO 3 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.
- Partecipazione del conducente a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali
- Circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere sentieri di campagna sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa e a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

L'assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

E' tuttavia facoltà dell'assicurato, fermo il resto, richiedere che l'Impresa, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca – neppure implicitamente – riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dall'Impresa Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

GARANZIA AUTOVETTURA SOSTITUTIVA (Ramo Assistenza)

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

ARTICOLO 1 - Definizioni

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Furto: il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Kasko: la collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali, l'urto contro ostacoli fissi, il ribaltamento o l'uscita di strada.

Danno totale: definitiva impossibilità di utilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

ARTICOLO 2 - Validità Territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito:

www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/

ARTICOLO 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a. danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b. atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

- c. scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d. danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g. trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i. dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j. abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k. un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l. atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n. suicidio o tentativo di suicidio;
- o. immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- p. conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- q. veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- r. veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- s. trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- t. fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ARTICOLO 4 - Disposizioni e limitazioni

- a. La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b. La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- c. Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richiede l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d. In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- e. La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f. La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- g. Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ARTICOLO 5 - Garanzie Assicurative

Autovettura sostitutiva

In caso di danno totale del veicolo, dovuto a incendio, furto o kasko, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 c.c.**:

- a. fino a un massimo di **3 giorni consecutivi** se l'avente diritto - assicurato non acquista un altro veicolo FORD;
- b. **fino alla consegna di altro veicolo FORD e comunque non oltre il 90° giorno** consecutivo dal ritiro dell'autovettura in sostituzione se l'avente diritto - assicurato acquista un veicolo FORD di qualsiasi modello.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese collegate all'effettivo utilizzo dell'autovettura, quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie, sono a carico dell'Assicurato.

L'autovettura in sostituzione viene resa disponibile alle seguenti condizioni:

- di cilindrata equivalente al veicolo (comunque non superiore ai 2000 cc);
- a chilometraggio illimitato senza autista;

- coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A e possibilità di seconda guida al momento della prenotazione (per 'seconda guida' si intende l'indicazione di un secondo possibile conducente autorizzato alla guida dell'autovettura sostitutiva, oltre all'assicurato);
- presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e alle condizioni contrattuali in vigore al momento della prenotazione (a titolo di puro esempio: richiesta di carta di credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di possesso di patente, data di scadenza della patente) oppure presso la rete dei Concessionari convenzionati con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese.

Rimangono sempre a carico dell'assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc.

L'assicurato, su richiesta della Centrale Operativa, è tenuto a fornire, copia della documentazione attestante l'effettiva esistenza degli eventi a seguito dei quali sono fornite le prestazioni di "Autovettura sostitutiva", in particolare:

- denuncia di Furto resa alla Pubblica Autorità e all'Impresa entro 48 ore dalla richiesta della prestazione alla Centrale Operativa;
- verbale VVFF per il caso di incendio;
- eventuale verbale dell'Autorità o certificato di radiazione per il caso di sinistro Kasko;
- copia della proposta di acquisto del nuovo veicolo rilasciata dal Concessionario e riportante il dettaglio del modello, degli optional richiesti e del costo del veicolo ordinato, non appena in possesso.

ARTICOLO 6 - Istruzioni Per La Richiesta di Assistenza

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'assicurato deve comunicare tramite:

- Numero Verde dedicato ai clienti Ford **800 893 411**
- dall'Estero **+39 02 32 004 548**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a.r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

KASKO COMPLETA

AVVERTENZA: la presente garanzia non può essere venduta in abbinamento al Pacchetto BEST.

ARTICOLO 1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Se compresi nel valore veicolo **e descritti in fattura** sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonici, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili **purchè stabilmente fissate al veicolo.**

ARTICOLO 2 – Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente.;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. ;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale del veicolo); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo;
- subiti dal veicolo in caso circoli munito di targa prova.

NORME COMUNI

alle garanzie "Incendio/Furto", "Eventi Speciali" (Atti di danneggiamento volontario – c.d. atti vandalici – eventi sociopolitici ed eventi naturali), "Garanzie Aggiuntive", "Imprevisti da Circolazione" "Auto Sostitutiva", "Cristalli" e "Kasko Completa".

ARTICOLO 1 - Determinazione del valore assicurato

Alla stipula della polizza, il valore iniziale assicurato sulla base del quale viene determinato il premio, deve corrispondere al prezzo riportato nella fattura d'acquisto del veicolo oggetto dell'assicurazione, compreso il valore di accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi, al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa in strada").

Alla stipula della polizza abbinata al secondo finanziamento il valore iniziale assicurato coincide convenzionalmente con il Valore Futuro Garantito riportato nel primo contratto di finanziamento IdeaFord, fatto salvo – in ogni caso – il limite di indennizzo dato dal valore commerciale del veicolo ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional".

ARTICOLO 2 - Denuncia di sinistro e adempimenti

A. La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dalla data di avvenimento dello stesso (art.1913 c.c.) contattando il Numero Verde **800 893 411**, oppure dall'Estero lo **02 32004549**. L'operatore registrerà la denuncia di sinistro ed indicherà i successivi adempimenti che l'assicurato dovrà porre in essere.

Ogni successivo contatto avverrà tramite il predetto Numero Verde **800 893 411** che fa riferimento ad Allianz ed è dedicato ai clienti Ford Credit.

La documentazione necessaria e/o richiesta potrà essere inviata all'Impresa via posta, mediante raccomandata A.R., all'ente che effettua la trattazione del sinistro:

Allianz Spa - Polo Sinistri Motor - Gestione Liquidativa Corporate - Piazza Tre Torri 3 Milano

B. In ogni caso l'assicurato deve:

- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;**
- **astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.**

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o danneggiamenti del veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

In caso il sinistro abbia causato la perdita e/o la distruzione e/o il danneggiamento irrimediabile della carta di circolazione, tale circostanza andrà indicata specificamente nella denuncia presentata all'Autorità di Polizia Giudiziaria.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa.

Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private);
- copia conforme del verbale redatto dai Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con anti economicità delle riparazioni);
- copia del modulo di adesione al programma assicurativo.

Inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo saranno richiesti i documenti di cui al seguente elenco:

- **originale della carta di circolazione** o, in caso il sinistro abbia causato la perdita della carta di circolazione (vedi sopra) il **certificato cronologico del P.R.A.**;
- **originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso o equivalente in formato elettronico;**
- **procura speciale a vendere notarile;**
- **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.**
- **dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;**
- **fattura di acquisto;**
- **dichiarazione del regime IVA cui l'assicurato è soggetto.**

Anche in questo caso, se necessario, potrà essere richiesto il certificato di radiazione al P.R.A.

Qualora, a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art. 642 del codice penale (Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona), l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

C. Autorizzazioni rilasciate dall'assicurato all'Impresa ai fini della gestione del sinistro:

1. L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla Casa costruttrice.
2. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
3. In caso il veicolo sia dotato di antifurto satellitare GT Alarm l'Assicurato, in caso di Furto o Rapina, autorizza l'Impresa ad assumere direttamente dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione ogni informazione relativa al posizionamento del Veicolo, ai percorsi e alle soste, dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento Furto. La presente autorizzazione si intende estesa alla richiesta – da parte dell'Impresa - dei dati che siano stati registrati da dispositivi e/o gestori diversi da quelli convenzionati.

Le autorizzazioni contenute nel presente articolo (punti 1, 2 e 3 di cui sopra), rilasciate all'Impresa e comprovate dalla firma di accettazione posta in calce al modulo di adesione, vengono sottoposte alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

GESTIONE DEI SINISTRI

Danni Parziali e totali: la raccolta dei documenti e la trattazione del danno successiva all'apertura del sinistro verrà svolta esclusivamente da Allianz S.p.A. presso il Back Office Sedi, Piazza Tre Torri 3 Milano, recapito email seguitigrandiclienti@allianz.it.

NUMERI UTILI:

Servizio Clienti ALLIANZ dedicato ai clienti FORD 800 893 411 oppure dall'Estero 02 32004549.

ARTICOLO 3 - Determinazione dell'ammontare del danno – Vale per la garanzia "Furto Solo Totale"

AVVERTENZA: la garanzia Incendio/Furto solo totale (Pacchetto LIGHT) non è vendibile ai Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Caso di perdita totale del veicolo: in caso di danno totale subito dal veicolo assicurato, a seguito di evento in garanzia, il valore residuo del bene verrà determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento eventualmente maggiorata del valore commerciale – calcolato applicando lo stesso coefficiente di svalutazione relativo al veicolo - degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se compresi nel valore assicurato.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Giallo.

A parziale deroga a quanto sopra, in caso di:

- a. **perdita totale del veicolo acquistato nuovo** (prima immatricolazione): a seguito di sinistro avvenuto entro **6 mesi** dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- b. **perdita totale del veicolo acquistato usato:** a seguito di sinistro avvenuto entro i primi **6 mesi** successivi alla data di acquisto il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;

A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

A maggior chiarimento l'Impresa specifica che si considera perdita totale (o danno totale) il danno che risulti superiore al 70% del valore residuo del veicolo calcolato ai sensi del presente articolo.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Eventuali attività ed i costi connessi alla radiazione, alla rottamazione ed al deposito del veicolo restano a carico esclusivo del proprietario.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se previsto, in caso di assicurazione prestata su veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta sarà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

ARTICOLO 3 bis - Determinazione dell'ammontare del danno - Vale per le garanzie diverse da quella "Furto Solo Totale"

I) **Caso di perdita totale del veicolo (regola generale):** in caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento in garanzia, il valore residuo del bene verrà determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento eventualmente maggiorata del valore commerciale – calcolato applicando lo stesso coefficiente di svalutazione relativo al veicolo - degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se compresi nel valore assicurato. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Giallo.

A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa. Le attività ed i costi connessi alla radiazione, alla rottamazione ed al deposito del veicolo restano a carico esclusivo dell'Aderente o Aderente Assicurato o Assicurato.

A parziale deroga di quanto sopra, in caso di:

- a. **perdita totale del veicolo acquistato nuovo** (prima immatricolazione): a seguito di sinistro avvenuto entro **12 mesi (6 mesi per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto)** dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile; la presente deroga, che prevede il risarcimento del valore a nuovo del veicolo in caso di sinistro avvenuto entro 12 mesi (**6 mesi per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto**) dalla data di prima immatricolazione, non si applica in relazione alla garanzia Kasko Completa venduta non abbinata al Pacchetto Full e verrà quindi applicata la 'regola generale' di cui al punto I);
 - b. **perdita totale del veicolo acquistato nuovo** (prima immatricolazione) con successivo riacquisto di un nuovo veicolo Ford di valore almeno pari a quello oggetto di perdita totale entro tre mesi dalla data di liquidazione del sinistro, da parte del medesimo intestatario e tramite prodotto finanziario Ford Credit: a seguito di sinistro avvenuto entro **24 mesi (12 mesi per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto)** dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile; la presente deroga, che prevede l'applicazione del valore a nuovo del veicolo in caso di sinistro avvenuto entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (12 mesi **per contratti sottoscritti da Clienti residenti** nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto), non si applica in relazione alla garanzia Kasko Completa venduta non abbinata al Pacchetto Full e verrà quindi applicata la 'regola generale di cui al punto I);
 - c. **perdita totale del veicolo acquistato usato:** a seguito di sinistro avvenuto entro i primi 6 mesi successivi alla data di acquisto il valore del veicolo viene determinato in base in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- II) **Caso di danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d'uso.

Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, se l'evento (sinistro) si è verificato:

- a. entro i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo non si terrà conto del degrado d'uso (e del conseguente deprezzamento).
- b. entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione non si terrà conto del degrado d'uso (e del conseguente deprezzamento) limitatamente alla sola carrozzeria (esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi ed impianti elettrici o elettronici, compresi i dispositivi airbag e cinture di sicurezza, la batteria, gli pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette a usura)

A maggior chiarimento l'Impresa specifica che si considera perdita totale (o danno totale) il danno che risulti superiore al 70% del valore residuo del veicolo calcolato ai sensi del presente articolo.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se previsto il caso di assicurazione prestata su veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

ARTICOLO 4 - Scoperti e franchigie

Scoperti a carico dell'assicurato e relativi alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Kasko Completa.

(Nota bene: gli scoperti relativi alla garanzia "Cristalli" sono indicati all'interno del testo che disciplina quella garanzia)

DANNO PARZIALE – garanzie Incendio/Furto e Eventi Speciali.

In caso di danno parziale con riparazioni NON effettuate presso Dealer od officine autorizzate Ford, l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto pari al **10% con un Minimo di Euro 400,00**.

Relativamente alla garanzia Incendio/Furto per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto pari al **20% con un Minimo di Euro 800,00**.

In caso di danno parziale con riparazioni effettuate presso i Dealer Ford, oppure presso le officine autorizzate Ford l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto e/o di un Minimo scoperto ridotti della metà; **effettuata la riduzione, quanto così calcolato a titolo di Scoperto e/o di Minimo costituisce l'importo posto inderogabilmente a carico dell'assicurato;**

DANNO PARZIALE – garanzia Kasko Completa

In caso di danno parziale con riparazioni NON effettuate presso Dealer od officine autorizzate Ford, l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto pari al **10% con un Minimo di Euro 700,00**.

In caso di danno parziale con riparazioni effettuate presso i Dealer Ford, oppure presso le officine autorizzate Ford l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto e/o di un Minimo scoperto ridotti della metà; **effettuata la riduzione, quanto così calcolato a titolo di Scoperto e/o di Minimo costituisce l'importo posto inderogabilmente a carico dell'assicurato.**

PERDITA TOTALE relativa a tutte le garanzie (Cristalli esclusi)

In caso di perdita totale l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto pari al **10% (20% per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto)**.

MAGGIORAZIONE SCOPERTO– Garanzia Furto – caso di perdita totale conseguente a furto totale senza ritrovamento.

AVVERTENZA: per i Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, la possibilità di aderire al programma assicurativo che comprenda le garanzie Incendio e Furto, è subordinata all'installazione di un antifurto satellitare GT Alarm approvato ed installato dal rivenditore.

Quando il veicolo assicurato sia munito di antifurto satellitare GT Alarm approvato ed installato dal rivenditore e, per questo motivo, sia stato riconosciuto uno sconto sul premio relativo alla garanzia "Furto":

1. In caso di sinistro, l'aderente o aderente-assicurato o assicurato deve produrre all'Impresa l'eventuale fattura relativa all'installazione del dispositivo di detto antifurto satellitare, la certificazione di verifica e collaudo di cui al punto 1 rilasciata dall'installatore autorizzato, una copia del contratto di fornitura dei servizi e un documento che attesti l'avvenuto pagamento del canone annuale.
2. L'aderente o aderente-assicurato o assicurato, in caso di furto o rapina, conferisce facoltà all'Impresa di assumere direttamente dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione satellitare ogni informazione relativa al posizionamento del veicolo, ai percorsi e alle soste, dalle 48 ore precedenti al momento in cui lo stesso è stato lasciato incustodito. L'Impresa si riserva di richiedere all'aderente o aderente-assicurato o assicurato la produzione dei tabulati dei percorsi antecedenti il termine di cui sopra, qualora ne necessiti per l'istruzione della pratica di sinistro.
3. Qualora non siano soddisfatte una o più condizioni previste al punto 1 e/o uno o più dei documenti previsti al punto 2 non siano stati consegnati all'Impresa, in caso di furto o rapina, la liquidazione del danno viene effettuata sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione di uno scoperto aggiuntivo a carico dell'Assicurato di ulteriori 20 punti base rispetto a quanto previsto.

In deroga a quanto previsto nel paragrafo successivo 'Riduzione scoperto a seguito di riacquisto di veicolo Ford', lo scoperto aggiuntivo di 20 punti base resta comunque a carico dell'Assicurato, e quindi non viene rimborsato, anche nel caso di riacquisto di un veicolo di marca Ford presso un concessionario della rete ufficiale Ford, con finanziamento di FCE.

RIDUZIONE SCOPERTO a seguito di riacquisto di veicolo Ford.

In caso di perdita totale, purché non conseguente ad evento assicurato con la garanzia Kasko completa, avvenuta nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, nel caso di riacquisto, entro tre mesi dalla data di liquidazione del Sinistro di nuovo veicolo Ford, di valore pari o superiore a quello del veicolo sinistrato, da parte del medesimo intestatario e mediante prodotto finanziario Ford Credit, lo Scoperto contrattuale del 10% applicato al momento della liquidazione della perdita totale verrà interamente rimborsato all'Assicurato.

Nel caso in cui la perdita totale, non conseguente ad evento assicurato con la garanzia Kasko completa, si verifichi nel periodo compreso tra la fine del dodicesimo mese e la fine del ventiquattresimo mese dalla data di prima immatricolazione, lo scoperto contrattuale del 10% applicato al momento della liquidazione della perdita totale verrà rimborsato all'Assicurato nella misura della metà.

AVVERTENZA: non si effettuerà il rimborso dello scoperto per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Per ottenere, a seconda dei casi previsti, il rimborso di tutto o parte dello scoperto l'assicurato dovrà consegnare all'impresa copia della fattura di acquisto e della carta di circolazione/certificato di proprietà comprovante l'immatricolazione di un nuovo veicolo a suo nome.

Acquisita la documentazione di cui sopra, l'Impresa liquiderà il dovuto.

L'Impresa applicherà lo scoperto ridotto anche nel caso in cui il nuovo veicolo sia intestato a persona convivente con l'assicurato purchè abbia raggiunto la maggiore età prima della data di immatricolazione o voltura del veicolo acquistato in sostituzione di quello oggetto di perdita totale; in quest'ultimo caso, oltre alla copia della carta di circolazione/certificato di proprietà, l'assicurato consegnerà all'impresa copia dello stato di famiglia dal quale risulti la stabile coabitazione.

ARTICOLO 5 - Pagamento Dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in *Euro*.

ARTICOLO 6 - Acquisizione del relitto da parte dell'Impresa

L'Impresa ha facoltà di acquisire ciò che resta del veicolo dopo il sinistro (c.d. relitto) e successivamente, può disporre l'alienazione, *in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato, anche facendo ricorso a siti specializzati in materia.*

(vedi: Articolo 2 - Denuncia di sinistro e adempimenti delle NORME COMUNI ALLE GARANZIE "INCENDIO", "FURTO", "EVENTI SPECIALI" (Atti di danneggiamento volontario – c.d. atti vandalici – eventi sociopolitici ed eventi naturali), e "CRISTALLI" e "KASKO COMPLETA").

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

In particolare i dati suddetti sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi da Lei acquistati contestualmente all'acquisto dell'autovettura da FORD Italia tramite i propri Concessionari ed alla stipula del relativo contratto di finanziamento. Tali soggetti, pertanto, conoscono e trattano necessariamente i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine, le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.

Allianz S.p.A. (di seguito anche "**Società**") deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I Suoi dati personali saranno trattati da Allianz S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento.

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è:

- Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste, Largo Ugo Imeri 1, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito internet www.allianz.it, utilizzando l'apposito modulo

che definisce le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel documento il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

- Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri, 3 – Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto;

presso la quale unità sono disponibili anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo email dpo.allianz@allianz.it

1.a) Dati registrati da terzi a cui Allianz ha accesso per i contratti con installazione del dispositivo satellitare

La informiamo inoltre in particolare che, per i prodotti con impianto satellitare i dati sul monitoraggio del veicolo rilevati e conservati in memoria dal dispositivo satellitare sono utilizzati da Allianz S.p.A., che sotto questo aspetto opera come titolare autonomo, per trattamenti connessi all'attività assicurativa ed in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe.

2. Categorie di dati raccolti

La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali e/o utili alla gestione del rapporto assicurativo e/o all'adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- dati anagrafici,
- **dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento**
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali Allianz S.p.A. ha accesso e che utilizza **per la sola gestione delle garanzie con installazione del dispositivo satellitare**:

- **i percorsi del veicolo**, intendendosi per tali le percorrenze complessive, **il tipo di strada utilizzata** – urbana extraurbana e autostrada – **il momento di percorrenza** – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- **la geolocalizzazione** del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- **la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo;**
- **velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti;**
- **lo stile di guida;**
- **superamento di soglie preimpostate,**
- **la direzione di marcia,**
- **report relativo ad un evento, con indicazione di data e orario della rilevazione.**

Inoltre, in caso di sinistro oppure di **impatto** riscontrato dal dispositivo satellitare, Allianz S.p.A. ha diritto di conoscere e di entrare in possesso di tutti i dati in tal senso registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive al momento (= ora) della segnalazione dell'impatto rilevato, o a quello contenuto nella relativa denuncia, o richiesta danni.

Per i casi di **furto, rapina o sinistro collegato ad eventi atmosferici**, Allianz S.p.A. può conoscere la **geolocalizzazione** in ordine alle percorrenze del veicolo dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dati antecedente l'evento.

3. Finalità del trattamento

In base al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi offerti.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., dall'Agente, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo**, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;

- c. **adempiere alla normativa** vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento al **terrorismo**, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, etc.
- d. I Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per verifiche precontrattuali e per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, e comunque nel rispetto del periodo di conservazione dei dati indicato al successivo capitolo 9, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a) Altre finalità

- a. Per emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l'erogazione dei servizi ad essa strumentali, laddove previsti, (es.: finanziamenti) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic-Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all'alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE.
- b. Valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi in base alle sue esigenze assicurative.

3.b) Base giuridica del Trattamento

Tenuto conto che Allianz ha previsto di chiederle il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione del contratto o per l'eventuale instaurazione del rapporto assicurativo. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

3.c) Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

Premesso che il **consenso** al trattamento dei Suoi dati è **facoltativo**, preme precisare che, **in caso di Suo rifiuto**, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere con l'erogazione dei servizi e dei prodotti sopra indicati in tutto in parte, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'interessato stesso.

Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come, ad esempio, nel caso di perizie mediche, questionari sanitari e anamnestici ed altra documentazione medica necessaria per la sottoscrizione delle polizze o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

4. Utilizzo dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi promozionali

Qualora Lei vi acconsenta i Suoi dati personali **non sensibili** saranno utilizzati per:

- a. realizzare **ricerche di mercato, indagini statistiche, analisi della qualità dei servizi** ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni con lo scopo di capire quali sono i **Suoi veri bisogni, opinioni ed esigenze**; ciò tramite un'*attività di profilazione individuale o aggregata per l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, l'elaborazione di statistiche sulle stesse o la valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti al fine di migliorare i servizi assicurativi e offrire prodotti rispondenti alle esigenze individuate.*
- b. comunicarle novità ed **opportunità promozionali di prodotti e/o servizi.**

Solo in caso di Suo consenso, potremo procedere, nell'ambito del processo di **profilazione** del cliente, con **modalità automatizzate all'analisi dei dati** relativi ai Suoi interessi e delle Sue necessità al fine esclusivo di offrirle prodotti, servizi, **vantaggi e sconti** coerenti col Suo profilo, le Sue necessità ed adeguati ai Suoi effettivi bisogni.

Partecipazione di soggetti terzi.

Tali attività potranno essere realizzate dalla nostra Società e dai suoi agenti, intermediari e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate e potranno riguardare Allianz S.p.A., le Società del Gruppo Allianz S.p.A. e le Società del Gruppo Allianz SE e Società terze partner di Allianz S.p.A., nonché soggetti del settore assicurativo/finanziario/commerciale con i quali l'Agente intrattiene o tratterà rapporti di reciproca collaborazione.

Possibilità di rifiuto e revoca per il trattamento dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi commerciali.

Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la Sua scelta precisandole che il **Suo consenso è del tutto facoltativo** ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio da Lei richiesto.

Il presente consenso promo-commerciale **può essere revocato liberamente**, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca il presente consenso resterà efficace.

5. Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste e, qualora vi acconsenta, per i suddetti scopi di marketing, anche mediante l'uso della **posta cartacea**, di chiamate tramite **operatore**, del **fax**, del **telefono** anche cellulare, della posta elettronica, degli **SMS**, tablet, smartphone, ipad, applicazioni per dispositivi mobili e smart-phone (**APP**) o di altre tecniche di **comunicazione a distanza**, di strumenti telematici, automatizzati ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

6. Destinatari dei dati personali. Chi potrà accedere ai Suoi dati

- a. Per taluni servizi, utilizziamo **soggetti di nostra fiducia** che svolgono per nostro conto compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono **nostri diretti collaboratori** e svolgono la funzione del **"responsabile"** o di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti **"titolari"** del trattamento.
- b. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, concessionari di autoveicoli, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, installatori dell'impianto satellitare, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, nonché delle società incaricate da Allianz della prestazione dei servizi di firma elettronica e conservazione del relativo documento elettronico.
- c. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

6.a) Possibili ulteriori destinatari dei dati personali

Per tali finalità, inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), FORD Italia, Concessionari di autoveicoli appartenenti alla rete distributiva di FORD Italia, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

7. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet di Allianz. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurarLe una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.zza Tre Torri 3, - Milano, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

8. I Suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.

Lei potrà:

- a. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
- b. revocare il Suo consenso in ogni momento;
- c. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
- d. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
- e. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
- f. conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- g. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;

- h. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
- i. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

8.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, Lei ha, anche, **il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.**

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo di consenso,

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi:

- ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri 3 –Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.